

Sentenza N° 196/19

Fascicolo N° 50/18

Repert. N° ~~00000~~

Cron. N° 732/19

GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Pontremoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta 6 febbraio 2018 n. 50/2018 di R.G., promossa da

~~GAIA S.P.A.~~, residente a ~~Villafranca in Lunigiana (MS), Via Lunigiana, n. 67/0~~,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Galloni ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in massa (MS), Via Fermi, n. 19,

Attrice

CONTRO

GAIA S.P.A., C.F.: 01966240465, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro
tempore Dr. Nicola Lattanzi, con sede in Marina di Pietrasanta (LU), Via Donizetti
n.16, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppina Mortillaro ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Pisa (PI), Via Sant'Andrea, n. 7,

Convenuta

Oggetto: pagamento somma

Data di assegnazione a sentenza: 12.04.2019

CONCLUSIONI

Parte attrice: Voglia il Giudice di Pace adito, contrarius reiectis, in via principale: Previa le
declaratorie necessarie e/o opportune, dichiararsi l'insussistenza di un obbligo a carico di
parte attrice di ogni ragione di credito relativa ai periodi 2006-2007-2008-2009-2010 a titolo di
"partite pregresse" nei termini pretesi da Gaia spa. In via subordinata: Dichiararsi
l'intervenuta prescrizione del conguaglio relativamente agli anni 2006-2007-2008-200-2010 ex
art. 2948 c.c.n. 4 e dichiararsi tenuta parte attrice al pagamento dei soli conguagli riferibili
al'anno 2011.

In ogni caso con restituzione delle somme medio tempore corrisposte al solo fine di evitare il
distacco dell'utenza (€ . 13,32).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

Parte convenuta: "in via principale e preliminare, l'Ill.mo Giudice di pace voglia accertare il difetto di legittimazione passiva dell'attrice;

sempre in via principale e preliminare affinché l'Ill.mo Giudice di pace voglia accertare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo con riferimento alle doglianze aventi a oggetto la supposta legittimità delle deliberazioni dell'AEEGSI e dell'Autorità Idrica Toscana;

in via principale e nel merito, in accoglimento di tutte le difese ed eccezioni sollevate in atti, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze di lite e con ogni più ampia riserva di promuovere apposita azione anche monitoria per il recupero delle somme dovute."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 dicembre 2017 la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio G.A.I.A. spa al fine di sentir accogliere le proprie conclusioni così come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la domanda attorea facendo un ampio excursus normativo. Il Giudice alla prima udienza rinviava la causa ex art. 320 c.p.c. e, alla successiva udienza, dopo aver ritenuto la stessa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 11/05/2018 per discussione e precisazione delle conclusioni concedendo alle parti termini sino all'udienza per il deposito di note conclusive.

All'udienza del 11.05.2018 le parti depositavano note conclusive e questo Giudice si riservava riguardo all'astenersi dalla causa avendo interesse.

Con istanza il dott. Rino Tortorelli, titolare del presente giudizio, dichiarava la propria astensione e chiedeva la nomina di altro Giudicante per il procedimento; il Presidente del Tribunale autorizzava il G.d.P. Tortorelli ad astenersi e considerato che lo scrivente Giudice si dichiarava disponibile, affidava a questo Giudice il compito di celebrare il procedimento.

Questo Giudice fissava, dunque, nuova udienza al 12.04.2019.

All'udienza del 12.04.2019 il procuratore di Gaia spa si riportava alla comparsa di costituzione e risposta del 9 febbraio 2018 e alle note conclusive depositate all'udienza del 11 maggio 2018 insistendo per l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate.

Parte attrice si riportava a tutti i propri scritti difensivi depositati in atti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto; le parti concordemente chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.

Questo Giudice tratteneva, quindi, la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice assumeva di essere intestataria di un contratto per la fornitura del servizio idrico integrato per la propria abitazione sita in ~~Villanova Longiana s.p.a. Longiana n. 27a~~ con G.A.I.A. Spa, contraddistinta dal codice cliente n. ~~0103445301001~~.

Nel corso dell'anno 2016-2017 le pervenivano delle fatture che comprendevano voci illegittime e non dovute, aventi ad oggetto la dicitura " Part. Pregresse Acq. Dep. Fogn. 2006/2011, così contraddistinte:

€. 13,52 di cui alla fattura n. 01.2016.458222

€. 12,96 di cui alla fattura n. 2017-24283102

€. 8,97 di cui alla fattura n. 01.2016.758561

€. 13,32 di cui alla fattura n. 01.2016.10073142

€. 13,32 di cui alla fattura 01-2017-495872

€. 12,96 di cui alla fattura n. 01-2017-007496224 (doc. n. 1)

La comparente; ritenendo illegittima la richiesta di detti importi in quanto oggetto di intervenuta prescrizione almeno per gli importi relativi al periodo 2006-2010, effettuava il pagamento delle fatture decurtando le somme ivi riportate a tale titolo, comunicando via fax a Gaia spa che avrebbe effettuato il pagamento parziale delle relative fatture con il relativo motivo.

Di lì a poco però riceveva lettera Ar di messa in mora da parte di Gaia spa con la quale le veniva richiesto il pagamento di €. 13,32 di cui alla fattura 2016-10073142 che la stessa, stante la minaccia di sospensione del servizio idrico, pagava inviando contestualmente proprio fax a Gaia ove ne contestava comunque la debenza e comunicava di effettuare il pagamento stante la minaccia di sospensione della fornitura. (doc. n. 2-3)

La signora ~~Cassiani~~, ritenendo illegittime dette richieste di pagamenti, adiva la competente Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelati i suoi legittimi diritti e riconosciuta la non debenza di detti importi.

Gaia spa a far data dal 2016 richiedeva per la prima volta in bolletta il pagamento delle cosiddette PARTITE PREGRESSE 2006-2011 così definite: "Per partite pregresse si intendono i conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore idrico (01/01/2012) e non già considerati ai fini del calcolo delle determinazioni tariffarie".

Gaia spa riferiva che "Tali partite si identificano con i conguagli tariffari 2006-2011 stabiliti dall'Autorità Idrica Toscana con decreto del Direttore Generale n. 37 del 30/6/2014 e successivamente aggiornati con decreto DG 34 del 30/4/2015 e Deliberazione n. 22 dell'8 luglio 2015 all. 1 nella misura di €. 43.959.629. I conguagli 2006-2011 sono evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso."

In realtà gli importi richiesti sotto la voce "Partite pregresse" debbono considerarsi quasi integralmente infondati, per i seguenti motivi.

Sulla genesi delle partite pregresse.

Per conoscere la genesi delle partite pregresse bisogna partire ab inizio, da quanto previsto all'art. 154 del d.lgs 152/2006 il quale prevede che "1: la tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio idrico integrato ed è determinata, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione della aree di salvaguardia, nonché, di una quota parte dei costi di funzionamento dell'autorità di ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

Successivamente l'art. 21 comma 13 e 19 del D.L. 201/11 ha trasferito all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas, "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici" competenze previste dall'art. 10 comma 14 lett. D ed e del DL 70/11 che prevedeva, tra l'altro che "L'agenzia (ora Autorità) definisce le componenti di costo per la determinazione delle tariffe relative ai servizi idrici....predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato...fissa altresì le relative modalità di revisione periodica".

Periodicamente l'Autorità in questione ha approvato dei metodi tariffari (MTT) e per la prima volta, in allegato alla deliberazione 643/2013/R/idr, ha previsto la disciplina delle partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'AEEGSI".

Questo il quadro normativo di riferimento, dal quale si evince come, indipendentemente dall'organo di riferimento, tutte le componenti e/o quote di tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo, come previsto dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006, normativa mai modificata né mai modificabile da una fonte normativa di grado inferiore.

Gaia spa per la prima volta inserisce ed applica le cosiddette partite pregresse con decreto del Direttore generale n. 37 del 30/6/2014 nel quale testualmente prevede che "Considerato che la

materia oggetto del presente provvedimento attiene alla fase della revisione tariffaria come definito dal citato metodo normalizzato, sostanziantesi nella verifica ex post della corretta applicazione delle tariffe precedentemente determinate, nella verifica dei livelli di servizio conseguiti e del calcolo di tutti i rimborsi e conguagli connessi a tali verifiche e riferiti al periodo trascorso", riconoscendo quindi che trattasi di importi quali componenti tariffarie.

Con tale decreto quantificava in €. 42.012.390 il valore complessivo delle partite pregresse relativo agli anni 2006/2011 da dividersi in conguagli a far data dal 2014 sino al 2018 prendendo come base di riferimento il 2012 come confermato anche in una lettera ar inviata alla Confconsumatori di Massa Carrara del 17/11/2014 che le aveva contestate (doc. n.4).

Successivamente si registra un'interruzione nell'addebito nelle fatture degli utenti di dette partite pregresse, che riprende solo dal 2016.

Questo perché l'originario decreto del Direttore del 30/6/2014, termine ultimo per la previsione delle partite pregresse, è stato per così dire rivisto ed aggiornato con decreto d.g. di gaia n. 34 del 30/4/2015 e con deliberazione n. 22 dell'8/7/2015 come riportato nelle fatture de quibus, che hanno rivisto la misura complessiva delle partite pregresse in €. 43.959.629.

Risulta infatti che l'Ait con prot. 16598 del 24/9/2014 ha prospettato la possibilità di riaprire il termine per la quantificazione delle partite pregresse originariamente fissato al 30/6/2014 " per ridefinire alcuni importi in caso di modifiche degli stessi per effetto ad esempio di modifica dei valori dei dati di fatturazione o dei rimborsi sulla sentenza n. 335/2008".

L'AEEGSI con successivo protocollo n. 189443 del 23/10/2014 ha previsto che "Ogni nuova determinazione relativa alla partite pregresse successiva al termine del 30/6/2014 sarà sottoposta ad accurata verifica di ammissibilità da parte dell'Autorità e dovrà dunque essere trasmessa nell'ambito di una separata e motivata istanza ove siano evidenziate anche le ragioni per le quali non è stato oggettivamente possibile determinare le eventuali voci di conguaglio nei termini previsti".

Gaia pertanto con protocollo n. 17472 del 10 aprile 2015 presentava tale istanza per una serie di motivazioni che l'Ait definiva fondate e le veniva consentito di provvedere ad una rideterminazione delle partite pregresse per così dire " fuori termine" che venivano in fatti rideterminate con i provvedimento sopra citati del 2015.

Aldilà di tale aspetto, che presenta comunque dei connotati di illegittimità in quanto i motivi indicati da Gaia nell'istanza di riapertura erano relativi ad elementi antecedenti al 31/12/2010 e immotivatamente non presi in considerazione nel decreto del 30/6/2014 perché come dalla stessa riferito... "in parte a causa della registrazione delle stesse in data successiva al 30 giugno 2014, in parte a causa di un mancato invio nei tempi per il cambio del software

gestionale della società, " oltre a "rettifiche per errori materiali..."che , appaiono non rispettare i requisiti indicati per la rideterminazione delle partite pregresse, ad ogni buon conto, l'importo de quo è stato modificato in una somma maggiore, il cui recupero è stato spalmato dal 2014 al 2020 sempre per il recupero degli anni 2006-2011.

Già dalla descrizione sopra effettuata delle partite pregresse si evince l'inammissibilità e infondatezza di parte delle stesse per l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Infatti tutti gli atti normativi sopra citati, e i provvedimenti conseguenti, individuano la definizione di partite pregresse, quali "Conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie" prevedendo che "sono quantificati ed approvati entro il 30 giugno 2014 ".

E' pertanto evidente che trattandosi di conguagli di tariffe risalenti al periodo 2006-2011, come espressamente indicato anche in bolletta, le stesse debbono essere considerate prescritte quasi integralmente trattandosi di componenti della tariffa relativi a canoni idrici soggetti al termine di prescrizione quinquennale e pertanto tutti gli importi richiesti antecedenti al gennaio 2011, oggi richiesti tramite il meccanismo delle partite pregresse, debbono essere considerati prescritti.

Questo alla luce della circostanza che al momento in cui Gaia per la prima volta richiede il pagamento delle quote di tariffa chiamate "partite pregresse" - ossia con il provvedimento definitivo dell'8/7/2015, non può evidentemente richiedere i corrispettivi ormai a tale data prescritti, ossia quelli riferiti gli anni 2006-2007-2008-2009-2010.

Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 - applicabile alla fattispecie de qua - secondo cui "Si prescrivono in cinque anni...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi".

Se infatti è vero che il diritto di Gaia spa a richiedere le partite pregresse deriva dal momento in cui è stato emanato l'atto che le ha concretamente riconosciute e quantificate, ossia la deliberazione n. 22 dell'8/7/2015 (non potendosi far riferimento all'atto dell'Aegsii in quanto molte società di gestione non le hanno neppure introdotte), è da tale momento che possono essere legittimamente richieste sólo le partite pregresse - ossia i corrispettivi del servizio del contratto di somministrazione - andando indietro (ex art. 2948 n. 4) per 5 anni.

Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 la quale ha avuto modo di precisare che : " La tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale,

ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritario direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza”.

Sul contratto di somministrazione.

Il rapporto contrattuale infatti intercorrente tra Gaia spa e gli utenti, è da inquadrare nella fattispecie giuridica del contratto di somministrazione secondo la definizione contenuta all'art. 1559 del c.c. secondo il quale “ La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

In materia di somministrazione è applicabile il disposto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. secondo cui “Si prescrivono in cinque anni...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Da ciò ne deriva che le voci relative alle partite pregresse indicate nelle bollette in contestazione relativamente agli anni 2006-2007-2008-2009-2010 devono essere riconosciute prescritte e come tali scomutate dal conteggio totale delle fatture stesse non potendo una fonte di rango inferiore contrastare contro i principi determinati da fonti di rango superiore.

Ciò trova conferma anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata secondo la quale appunto “ Premesso che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi, in contrario, qualificare come controprestazione il fatto che le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, e non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo. (Corte Cost. Sent. 10-10-2008 n. 335).

Sul principio di irretroattività.

L'art. 11 delle preleggi contiene il principio di irretroattività, derogabile solo ed unicamente da una disposizione di legge pari ordinata, ma non quale esecuzione di un potere autoritativo e/o regolamentare che è una fonte gerarchicamente subordinata.

Da ciò deriva che la legittimità delle partite pregresse non considerate prescritte, potrebbe derivare solo da una eventuale sussistenza di una fonte di pari grado che abiliti il potere amministrativo a derogare a tale principio, cosa che non sussiste.

E' infatti evidente che sia i provvedimenti dell'AEGSSI e le delibere dell'ente gestore non possono valere a contrastare il principio di irretroattività né di intervenuta prescrizione delle partite pregresse relative agli anni sopra menzionati anche alla luce della violazione di legge e dell'eccesso di potere degli atti dell'ente gestore che, solo al fine di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario dell'ente gestore include nei costi delle tariffe degli anni precedenti e con efficacia retroattiva detti conguagli.

Sul contenuto delle difese di parte convenuta.

Sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva.

L'eccezione avanzata circa la supposta sussistenza di un difetto di legittimazione attiva di parte attrice appare del tutto infondata e priva di alcun pregio in quanto è evidente che trattandosi di somme richieste ed imputate all'utente nelle fatture aventi ad oggetto il corrispettivo del servizio idrico integrato, che attiene ad un contratto di somministrazione di diritto privato intercorrente tra parte attrice e il gestore Gaia spa, sussiste un pieno e legittimo diritto di legittimazione attiva in capo alla stessa.

La circostanza che poi il ricavato delle partite pregresse venga dal gestore imputato a voci diverse, aventi ad oggetto debiti di quest'ultimo con altri enti pubblici e non, non è questione che riguarda l'utente, il quale paga questa "illegittima" voce nelle proprie fatture per il servizio idrico integrato.

Sul punto si è recentemente pronunciato il Giudice di Pace di Sassari con la sentenza n. 674/15 prodotta in atti (cfr. doc. n. 7) avente ad oggetto proprio un caso analogo al presente.

Lo stesso Giudice ha riconosciuto come l'azione proposta fosse da considerarsi di accertamento negativo oltre alla circostanza che, in materia di onere della prova, trattandosi di importi richiesti in fattura, spettasse alla società convenuta dimostrarne la debenza.

In detta sentenza il GdP riconosce inoltre che " Va rilevato come il principio di irretroattività discende direttamente dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti, gli atti e regolamenti amministrativi possono aver efficacia retroattiva".

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reictis, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'insussistenza di un obbligo a carico di parte attrice di ogni ragione di credito relativa ai periodi 2006-2007-2008-2009-2010 a titolo di "partite pregresse" nei termini pretesi da Gaia spa.

Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del conguaglio relativamente agli anni 2006-2007-2008-2009-2010 ex art. 2948 c.c. n. 4, in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta parte attrice al pagamento dei soli conguagli riferibili all'anno 2011 per le ragioni di cui alla parte motiva e, per gli effetti, condanna parte convenuta alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte al solo fine di evitare il distacco dell'utenza (€ 13,32).

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 430,00, di cui € 65,00 per fase di studio, € 11,00 per fase introduttiva, € 65,00 per fase istruttoria, € 135,00 per fase decisionale, € 100,00 per spese; oltre a spese generali, iva e enap come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Pontremoli, li 12.04.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-7 GIU 2019
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Bertocchi Andrea

IL GIUDICE
(Dott. Avv. Alfredo Bassioni)

COPIA FOTOSTATICA IN 9 PAGINE
ALL'ORIGINALE RILASCIATA A RICHIESTA
DI GIUSEPPINA NOTILIANO N. 1541 INT. 2019/551 DI FAI & SPA
PONTREMOLI, IL 8 AGO 2019

IL CANCELLIERE
IL CANCEL
Bertocchi Andrea